

COMUNE E PROVINCIA**Delibere dei Consigli comunali**

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 7 luglio 2014, n. 3446 - Pres. Maruotti, Est. Saltelli - Belloni ed altro (Avv. Letizia) c. Comune di San Colombano al Lambro (Avv.ti Spadea e Bettoni) ed Arensi ed altri (n.c.) - (conferma T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, 1° luglio 2013, n. 1683) - (sui limiti della legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare le delibere dell'organo del quale fanno parte, sulle conseguenze che si producono nel caso di omissione o ritardo nel fornire ai consiglieri la copia di atti presupposti ad una proposta di delibera, sul parere espresso dalla Conferenza dei Capi Gruppo consiliari e sulla possibilità o meno di votare una delibera in sedute separate per evitare situazioni di conflitto di interesse).

1-3. Comune e Provincia - Delibere - Impugnativa - Da parte dei Consiglieri comunali o provinciali - Legittimazione attiva di questi ultimi - Limiti - Individuazione.

4. Comune e Provincia - Delibere - Omissione o ritardo nel fornire ai Consiglieri dell'Ente locale la copia di atti presupposti ad una proposta di delibera - Non costituisce lesione delle prerogative inerenti l'ufficio di Consigliere.

5-6. Comune e Provincia - Delibere - Conferenza dei Capi Gruppo consiliari - Funzione consultiva - Parere all'uopo previsto - E' facoltativo - Mancanza formale del parere - Ove comunque emerga dalla verbalizzazione della seduta - Irrilevanza.

7. Comune e Provincia - Delibere - Riguardanti l'adozione di strumenti urbanistici - Adozione in sedute separate - Per evitare situazioni di conflitto di interessi - Impossibilità - Adozione in unica seduta ma con votazione per capi separati - Possibilità - Sussiste.

1. La legittimazione dei Consiglieri comunali o provinciali dissenzienti ad impugnare le delibere dell'organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica, come per esempio lo scioglimento dell'organo o la nomina di un commissario ad acta, in cui detto effetto lesivo discende ab externo rispetto all'organo di cui fa parte (1).

2. La legittimazione ad agire del Consigliere comunale o provinciale non risiede nella deviazione dell'atto impugnato rispetto allo schema normativamente previsto, quando da essa non derivi la compressione di una sua prerogativa inerente all'ufficio, occorrendo in ogni caso aver riguardo a questo fine, "alla natura e al contenuto della delibera impugnata" e non già delle norme interne relative al funzionamento dell'organo (2).

3. La contestazione del componente di un organo collegiale non può limitarsi a censurare l'oggetto o le modalità di formazione della deliberazione del medesimo organo, senza dedurre che da esse ne sia derivata una lesione delle sue prerogative, giacché questa non discende automaticamente da violazioni di forma o di sostanza nell'adozione di un atto deliberativo (3).

4. L'omissione o il ritardo nel fornire ai Consiglieri dell'ente locale la copia di atti presupposti ad una proposta di delibera non costituisce lesione delle prerogative inerenti l'ufficio di Consigliere, rimanendo la sua tutela circoscritta in un ambito esclusivamente politico, all'interno dell'organo di cui fa parte, affidata all'espressione a verbale del proprio dissenso (4).

5. Nell'ambito degli Enti locali, la conferenza dei Capi Gruppo consiliari svolge una funzione, sicuramente significativa, di natura consultiva, di ausilio e di supporto all'attività del Sindaco quale presidente delle adunanze consiliari, funzione che si concretizza nella possibilità di sottoporre al parere di tale conferenze questioni di particolare interesse o delicatezza prima di deferirne l'esame all'organo consiliare, fermo restando tuttavia la facoltatività (e non obbligatorietà) di tale richiesta di parere e spettando solo al Sindaco il potere di decidere gli argomenti da inserire effettivamente all'ordine del giorno dei lavori dell'organo consiliare.

6. La mancata formale predisposizione di un parere scritto da parte della conferenza dei Capigruppo consiliari non determina la illegittimità della delibera consiliare ove il parere emerga comunque dalla verbalizzazione, non potendosi condividere la distinzione tra verbalizzazione della riunione della conferenza (che sarebbe facoltativa e potrebbe mancare, senza intaccare la legittimità dell'operato dell'organismo) e parere scritto (che sarebbe sempre necessario e la cui mancanza inciderebbe sulla successiva attività dell'organo consiliare), essendo decisivo osservare che il parere, quale espressione della volontà manifestata su un determinato argomento dall'organo, non può che legittimamente e correttamente emergere da un previo verbale, ancorché redatto in forma semplificata e riassuntiva, così che è la eventuale mancanza del verbale a poter incidere negativamente sulla stessa esistenza (e sulla genuinità) del parere.

7. In sede di adozione di uno strumento urbanistico (nella specie si trattava del Piano di Governo del Territorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della l. reg. Lombardia n. 12 del 2005), l'eventuale previsione di sedute separate è contraria alla natura unitaria del piano da adottare e poi da approvare; d'altra parte, alle possibili situazioni di conflitto di interesse può porsi rimedio con la discussione e la approvazione per parti separate (che non postula la trattazione in sedute separate) dello strumento pianificatorio (5).

 (1) V. per tutte Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/cds1/cds5_2001-358.htm e più recentemente 19 febbraio 2007, n. 826, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/cds5_2007-02-19.htm 9 ottobre 2007, n. 5280; 29 aprile 2010, n. 2457, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/cds5_2010-04-29-5.htm 24 marzo 2011, n. 1771; 21 marzo 2012, n. 1610, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cds_2012-03-21.htm nonché sez. V, 19 aprile 2013, n. 2213, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/cds_2013-04-19-6.htm

(2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7122, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/52/cds5_2005-12-15-4.htm

(3) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2010, n. 2457, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/cds5_2010-04-29-5.htm

(4) Cfr. Cons. Stato, 21 marzo 2012, n. 1610, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cds_2012-03-21.htm

(5) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2011, n. 3663, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/cds4_2011-06-16.htm

 Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-07-07-2.htm

Legislazione: _



* Inizio pagina